



**ORDINANZA MUNICIPALE N. 02/2019
MANUTENZIONE AREE VERDI PRIVATE**

Il Municipio di Lamone

richiamati gli articoli 107 e 192 della LOC, l'art.44 RALOC, emana la seguente ordinanza intesa a disciplinare la tenuta del verde su fondi privati a confine con proprietà pubbliche.

- l'art. 140 della Legge di applicazione e complemento del CCS del 18.4.1911
- gli art. 49, 50, 51 della Legge sulle strade del 23.03.1983

Ordina ai proprietari che confinano con:

- strade cantonali
- strade comunali
- posteggi pubblici
- sentieri pubblici
- percorsi pedonali pubblici

Art.1 Opere di cinta

Non sono ammesse, neppure in forma provvisoria, opere di cinta formate da assiti, materiali plastici (teloni) e altri materiali pericolosi o dall'aspetto indecoroso. Sono riservati gli impianti di cantiere.

Art.2 Manutenzione del verde lungo il perimetro

Tipologia di manutenzione da eseguire regolarmente

- taglio dell'erba sporgente sui cigli stradali;
- potatura di siepi, piante ed arbusti, in particolare quelli spinosi, sporgenti sull'area pubblica;
- mantenere il taglio delle siepi ad un'altezza massima di 1,80 metri dal livello del campo stradale e dei rami delle piante a 4,00 metri.
- nei luoghi con scarsa visibilità, in particolare nelle curve e incroci stradali, l'altezza massima delle siepi non deve superare 0,80 metri dal piano stradale. In ogni caso non deve mai essere ostacolata la visuale.

Art.3 Manutenzione dell'area del fondo

È vietato il deposito di materiale di qualsiasi natura su fondi esposti alla vista del pubblico. Quelli esistenti dovranno essere eliminati entro un congruo termine stabilito dal Municipio.


I proprietari devono provvedere a un'adeguata manutenzione dei fondi.

Tutti i terreni non edificati ma inclusi nelle zone edificabili del Piano Regolatore dovranno essere tenuti in ordine, procedendo almeno due volte all'anno alla relativa manutenzione.

Art.4 Opere di cinta (art. 8 del Piano regolatore comunale)

Verso la proprietà pubblica le opere di cinta formate da elementi pieni, da rete metallica, cancellate, parapetti o siepi, non devono superare l'altezza massima di 1,80 metri.


Verso la proprietà pubblica l'altezza è misurata dalla quota dell'area pubblica a contatto con il fondo oggetto della domanda di licenza edilizia.



Art.5 Piantagioni

Se ne distinguono 3 categorie:

1. Piante a basso fusto (siepi e arbusti) con altezza massima in rispetto delle opere di cinta.
2. Piante a basso fusto (alberi da frutto) o alberi mantenuti nell'altezza di 3,00 metri ca.
3. Alberi ad alto fusto (pino, abete, cipresso, betulla, ...) con altezza superiore ai 3,00 metri.



Art.6 Sanzioni

In caso di inadempienza, decorso il termine stabilito dall'intimazione scritta del Municipio ai proprietari, queste operazioni saranno eseguite dal Comune con l'addebito delle spese effettive ai proprietari e con l'apertura di una procedura di contravvenzione sulla base dell'art. 54 del Regolamento comunale.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione all'albo comunale.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione. L'ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 24 settembre 2019 al 23 ottobre 2019 (i termini di pubblicazione non decorrono durante le ferie giudiziarie art. 16 LPAm).

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Marco Balerna



Il Segretario

Mario Cremona